

ATTO N. 2315

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale*  
*(deliberazione n. 1495 del 6.10.2004)*

*“Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e  
della Giunta regionale”*

---

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,  
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 25.11.2004*

*Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 25.11.2004*



# REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE:  
(STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DIRIGENZA DELLA  
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLA GIUNTA  
REGIONALE).

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06/10/2004 n. 1495

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MONELLI DANILO	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, avente per oggetto: "Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale";

**Tenuto conto** del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo;

**Preso atto** che non è stata redatta la scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, tenuto conto della valenza generale del testo normativo;

**Preso atto** delle relazioni sindacali esperite e delle verifiche effettuate nell'ambito del Patto per lo Sviluppo - tavolo tematico per la Riforma della Pubblica Amministrazione;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge;


### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore alle Risorse finanziarie, Organizzazione e Riforma della Pubblica Amministrazione dott. Vincenzo Riommi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :





IL PRESIDENTE:




IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale"



## RELAZIONE

La riforma del Titolo V della Costituzione e il decentramento amministrativo, che ha comportato la devoluzione di poteri e funzioni dallo Stato alle Regioni e da queste agli Enti locali, stanno profondamente trasformando l'assetto istituzionale della Pubblica Amministrazione, ridefinendo, in maniera particolare, il ruolo e i poteri delle Regioni che, da periferie del sistema politico, ne sono divenute protagoniste. Uno dei segni più caratteristici della riforma sta certamente nell'aver incentrato la fisionomia costituzionale della Regione nella titolarità di nuovi poteri che influiscono in maniera determinante sul ruolo e sui margini di azione di tale Ente. In particolare, la riforma costituzionale del Titolo V (L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3) ha notevolmente ampliato la potestà legislativa delle Regioni, concedendo ad esse un'autonomia legislativa che comporta un più ampio ambito di esplicazione dell'attività di indirizzo politico: la competenza legislativa dello Stato non è più illimitata; la potestà legislativa generale è attribuita alle Regioni, mentre allo Stato rimane la competenza esclusiva solo su materie tassativamente elencate. L'assetto delle competenze legislative delineate dall'art. 117 della Costituzione incide in maniera sostanziale su strumenti e prospettive delle politiche di delegificazione e semplificazione amministrativa, d'ora in poi affidate prevalentemente all'iniziativa delle Regioni.

Alla riforma costituzionale si affianca anche un'altra importante trasformazione: la privatizzazione del pubblico impiego culminata, da ultimo, nel d.lgs. 30 marzo

2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", con cui è stato suggellato il processo di avvicinamento del lavoro pubblico a quello privato ed è stato ribadito il principio cardine della separazione tra l'attività politica e attività di gestione, intorno a cui ruota tutto l'attuale assetto amministrativo ed organizzativo della Pubblica Amministrazione.

Il processo di adeguamento al nuovo quadro istituzionale ed amministrativo venutosi a delineare comporta una profonda trasformazione del ruolo della Regione che, all'interno del sistema delle autonomie locali, si pone quale attore fondamentale preposto essenzialmente allo svolgimento di compiti di coordinamento, programmazione, definizione di politiche e strategie locali. Tali ultimi compiti, in particolare, possono essere attuati con pienezza, razionalità ed effettività solo con un apparato organizzativo e con delle professionalità adeguate che consentano all'Amministrazione regionale di far fronte ai nuovi poteri e responsabilità secondo una logica che assume come prioritaria la qualità del servizio offerto al territorio e la programmazione delle attività e dell'impiego delle risorse.

All'interno del contesto che, in maniera sintetica e senza pretesa alcuna di completezza, si è cercato di delineare si inserisce il disegno di legge sulla "Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale" che incide sul quadro organizzativo dell'Amministrazione

regionale delineato dalla L.R. 22 aprile 1997, n. 15 con una proposta di riforma che, con tratti assolutamente caratterizzanti (di cui si tratterà, in maniera dettagliata, nel prosieguo della presente relazione) rispetto all'attuale sistema normativo della Regione Umbria, mira alla creazione di una struttura organizzativa, la cui configurazione sia parte di un sistema coordinato, snella nei compiti gestionali, qualificata in quelli programmatori e di lettura delle dimensioni economiche e delle esigenze del territorio.

La presente legge, nello specifico, rappresenta un'importante occasione per garantire l'attuazione della nuova identità della Regione alla luce dei nuovi compiti, delle responsabilità e, soprattutto, degli spazi e delle possibilità aperte, oltre che dalla citata riforma del Titolo V della Costituzione, anche dal nuovo Statuto Regionale approvato, in seconda lettura, il 29 luglio 2004 dal Consiglio regionale a conclusione della stagione aperta con la Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 e attualmente oggetto di impugnativa governativa dinanzi la Corte Costituzionale.

Gli indirizzi e le logiche che si è inteso seguire e che si propongono come linee guida per l'impianto complessivo del testo normativo sono essenzialmente:

a. *delegificazione*, ovvero spostamento del rango della disciplina inerente la struttura organizzativa e il personale dal livello legislativo a quello delle fonti secondarie, al fine di garantire una maggiore flessibilità al modello organizzativo e rendere, al contempo, possibile un adeguamento agevole della struttura alle politiche e alle strategie dell'ente con ricadute significative sull'efficienza dell'intero sistema pubblico umbro. In pratica, rimettendo la disciplina dell'organizzazione ad una fonte normativa secondaria si assicura all'Amministrazione una impalcatura

normativa che rende agevole l'adeguamento e l'adattamento continuo dell'organizzazione verso logiche di perseguimento del massimo livello di efficienza ed efficacia. In linea generale, i processi di delegificazione consentono il decentramento delle responsabilità alle singole amministrazioni e spostano le responsabilità operative della regolazione dall'alto al basso, dalle amministrazioni centrali alle periferiche, dagli organi politici alla dirigenza;

b. *armonizzazione* della *normativa* regionale in materia di dirigenza alle nuove disposizioni sull'ordinamento del personale delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.), alle disposizioni della contrattazione collettiva nonché alla distribuzione dei poteri e al ruolo manageriale dei Direttori così come già previsto dalla L.R. 22 aprile 1997, n. 15;

c. *previsione di istituti e meccanismi di coordinamento* ed integrazione, nell'ambito delle strutture, nonché coinvolgimento del sindacato per quanto attiene a principi e criteri generali inerenti le tematiche organizzative e la gestione del personale;

d. *piena autonomia degli enti strumentali*, da esplicarsi nell'ambito di una programmazione regionale unitaria.

❖ Il primo punto (*lett. a.*) rappresenta un'innovazione di grande rilievo che, ispirandosi allo schema della "delegificazione", contempla un processo articolato di successiva produzione della disciplina: la legge regionale contiene i principi fondamentali e il disegno organizzativo nella sua struttura essenziale, mentre spetta alla Giunta e alla dirigenza regionale, il successivo intervento. In questo senso la legge che può definirsi una "*legge-quadro*" si pone in linea con le previsioni del Titolo VI del nuovo Statuto Regionale e con quanto già disposto



precedentemente dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (att. 5 e 51) in merito alla disciplina dell'organizzazione degli uffici degli enti locali.

In particolare, la potestà legislativa regolamentata al Titolo VI del nuovo Statuto Regionale riconosce al Consiglio il ruolo di organo principale preposto all'esercizio della funzione legislativa e in capo alla Giunta la potestà di attuazione ed esecuzione delle leggi regionali. Da una prima analisi (art. 39) del testo statutario è presente una tendenza volta ad affidare al potere esecutivo (Giunta) la disciplina attuativa di intere materie, restituendo al Consiglio, a livello regionale, un ruolo di definizione, con legge, di principi in cui tale potere può esprimersi. Appare, dunque, evidente una tendenza finalizzata ad una rivalutazione del ruolo delle fonti secondarie, quali istituzionalmente competenti alla normazione di determinate materie, sottratte alla fonte legislativa.

Con riguardo alla struttura organizzativa della Regione si evidenzia che la tecnica dell'intervento legislativo, secondo lo schema della delegificazione, tende principalmente ad un alleggerimento dell'impalcatura necessaria e permanente della Regione, affidando a chi deve attuare il programma e ne ha la responsabilità (la Giunta e, a supporto di questa, la dirigenza regionale), gli strumenti più idonei all'individuazione dell'architettura complessiva dell'Ente. È dunque evidente una inversione di tendenza rispetto alla impostazione contenuta nella precedente legge regionale di organizzazione (L.R. 22 aprile 1997, n. 15) che, nello specificare l'organizzazione degli uffici sino alla individuazione delle articolazioni e delle soluzioni più specifiche e particolari, non garantisce all'Amministrazione flessibilità e, soprattutto, non le permette di adeguare la struttura ad eventuali cambiamenti.

La delegificazione è strettamente connessa all'esigenza di semplificare l'azione amministrativa, che è da tempo un elemento caratterizzante la produzione normativa del nostro legislatore. Conformemente al dettato costituzionale, che impone l'adozione di schemi

organizzativi improntati da un lato, al *buon andamento* e dall'altro, alla stretta osservanza del *principio di legalità*, si è tentato di elaborare strumenti procedurali rispondenti a tali principi. Ne è derivata una tendenza a non considerare la fonte normativa primaria quale unica in grado di disciplinare i multiformi aspetti dell'apparato e dell'attività amministrativa, per rinviare alla alle fonti non legislative il compito di normare in determinate materie.

❖ Coerente con l'impianto logico testè delineato è la previsione della disciplina generale della dirigenza regionale (*lettera b.*), considerato appunto il ruolo fondamentale di questa nel processo di cambiamento organizzativo della Regione. Tale ruolo, conseguenza della distinzione tra politica e amministrazione, assunto tra i principi generali del disegno di legge regionale, comporta come è noto che la dirigenza sia responsabile della direzione e gestione amministrativa, tecnica e strumentale delle strutture cui è preposta, con la responsabilità di attuare gli obiettivi fissati dagli organi di governo.

La disciplina della dirigenza si pone in linea con le previsioni della contrattazione collettiva e con le più recenti riforme del *management pubblico*, realizzate a livello nazionale dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. e *s.m.i.*, nel quale confluiscono tutte le modificazioni del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 succedutesi nel tempo, che hanno apportato disposizioni più incisive in materia di privatizzazione del rapporto di lavoro.

Le norme (in particolare, *artt. 6 - 11* del d.d.l.r. in esame) mirano a garantire una corretta collocazione della dirigenza, nel senso di un pieno e rispondente utilizzo della stessa, anche con un assetto organizzativo che, attraverso un sistema di ruoli e responsabilità dirigenziali e direttive, rappresenti per i dirigenti una occasione ulteriore per poter far meglio funzionare l'apparato amministrativo. Il neoapprovando testo prevede, inoltre, principi per le procedure di assunzione e di impiego, anche in una ottica di valorizzazione del personale interno, senza trascurare



coerentemente a quanto previsto dalla normativa nazionale, un'apertura all'esterno.

❖ Nell'ambito della duttilità del modello vengono previsti, altresì, meccanismi di coordinamento, integrazione e partecipazione (*lett.c.*) finalizzati alla creazione di un sistema regionale armonico, unitario e omogeneo. In tale ambito si inquadrano:

- le *conferenze di organizzazione (art.17)*, che si configurano quali meccanismi di partecipazione tra le varie strutture interne, finalizzati alla definizione ed attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati oltre che al miglioramento organizzativo e alla qualità del lavoro;

- i *protocolli di relazioni sindacali (art.15)*, che si pongono quali istituti tesi, nello spirito del disegno di legge, a garantire il raccordo e l'adozione di politiche organizzative unitarie ed omogenee all'interno del complessivo "sistema Regione", intendendo, per tale, il sistema di cui sono parte integrante Consiglio e Giunta regionale ed Enti strumentali;


- le *iniziative (art.12) tra la Giunta e il Consiglio Regionale* previste al fine di perseguire coerenza e coordinamento a livello organizzativo. Relativamente a quanto attiene alle tematiche organizzative, alla gestione del personale, e ai processi di definizione delle fonti secondarie attuative le norme rimarcano il coinvolgimento dei sindacati, ribadendo quanto già disposto dalla contrattazione collettiva. In particolare, il coinvolgimento dei sindacati maggiormente rappresentativi si incentra sulla definizione di criteri e indirizzi di carattere generale (*art. 3*).

❖ Altro aspetto di rilievo è il riconoscimento della piena autonomia degli Enti Strumentali Regionali (*lett.d.*), all'interno di una programmazione regionale unitaria che rifugge la frammentazione del sistema.

Relativamente alle Agenzie regionali e al Centro per le pari opportunità, le disposizioni in esame scandiscono a chiare lettere l'autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria delle stesse e rimarcano che la stessa autonomia deve essere esercitata "ai sensi delle singole discipline normative, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e dell'ordinamento contabile regionale" (*art. 13*), nonché coerentemente con gli assetti e il quadro delineato dalle esaminande disposizioni del disegno di legge (*art. 1 comma 3*). La ratio che soggiace a tali scelte normative risiede nell'esigenza di assicurare unitarietà ed armonia all'intero "sistema Regione", senza con ciò intaccare l'autonomia gestionale delle Agenzie, che deve esplicarsi autonomamente e in coerenza oltre che dei principi e criteri generali del Ordinamento Giuridico, del Titolo V della Costituzione e del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, anche con la cornice di principi unitari regionali stabiliti con il presente disegno di legge.

*Art. 1 (Oggetto e finalità):* oggetto della normativa è la regolamentazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale. In particolare, il contesto all'interno del quale si inserisce la normativa è rappresentato dal nuovo assetto delineato dal Titolo V della Costituzione e dai principi e criteri generali risultanti dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. che, oltre a costituire la trama su cui si sviluppa la successiva disciplina, sono funzionali alla più coerente applicazione della stessa. I principi di organizzazione e funzionamento, dunque, rappresentano la cornice di riferimento generale al cui interno si articoleranno le fonti normative secondarie.

Le disposizioni dell'esaminando testo normativo rappresentano quadro di riferimento, oltre che per la Giunta anche per il Consiglio regionale nonché per le



Agenzie strumentali della Regione che, al fine di garantire unitarietà al sistema, dovranno esplicitare l'autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria coerentemente con le disposizioni della presente legge.

**Art. 2 (Principi generali):** individua i principi fondamentali cui dovrà essere improntata la nuova organizzazione regionale, richiamandosi anche a quelli contenuti in specifiche leggi nazionali per assicurare coerenza di sistema. Si è proceduto a una precisa elencazione di tali principi, perché essi, oltre a costituire la trama su cui si sviluppa la successiva disciplina attuativa, sono funzionali alla più coerente applicazione della stessa, costituendo riferimento in sede di interpretazione. I principi in questione si pongono altresì come vincolo alla normativa ulteriore condizionandone la legittimità.

**Art. 3 (Disciplina di attuazione):** la produzione normativa regionale nel settore, non è più affidata esclusivamente alla fonte primaria (legge) che mantiene, comunque, un ruolo centrale di indirizzo e limite, ma anche ad altri livelli di disciplina, che possono intervenire in modo più funzionale e rispondente nel modellare il nuovo disegno organizzativo, anche per adeguarlo progressivamente, in linea con le esigenze di efficacia, efficienza economica e competitività del sistema regionale. Il processo di produzione delle fonti secondarie di attuazione è caratterizzato dal coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente agli atti generali di carattere organizzativo, finalizzati alla gestione del personale e all'organizzazione.

**Art. 4 (Programmazione e verifiche dell'organizzazione e del personale):** disciplina gli assetti relazionali e determina le competenze programmatiche in materia di organizzazione e personale. In particolare, alla Giunta spetta l'approvazione del piano pluriennale dei fabbisogni di personale e la verifica della struttura organizzativa. Al comma 2 è previsto che la Giunta trasmetta al

Consiglio Regionale, unitamente alla legge finanziaria annuale, un documento illustrativo degli assetti regionali in materia di organizzazione e personale.

**Art. 5 (Articolazione):** riassume la complessiva articolazione strutturale della organizzazione amministrativa regionale, distinguendo fra direzioni regionali, strutture/posizioni di livello dirigenziale e strutture/posizioni di livello non dirigenziale.

**Art. 6 (Direttori regionali):** l'articolo sintetizza il principio cardine della separazione tra attività politica e di indirizzo e l'attività di gestione. Individua, in linea generale, le competenze e i poteri dei direttori, che saranno poi oggetto di regolamentazione specifica e dettagliata nelle disposizioni di attuazione. Tali ultime disposizioni si occuperanno del rapporto di lavoro, delle attribuzioni, degli istituti giuridici ed economici e delle responsabilità.

**Art. 7 (Incarico del direttore regionale):** individua solo gli aspetti essenziali dell'incarico; similmente a quanto previsto dalla precedente legge di organizzazione si stabilisce che l'incarico di direttore regionale è conferito dal Presidente della Giunta ed è disciplinato con contratto di diritto privato. La durata dell'incarico, le modalità di rinnovo e gli ulteriori aspetti inerenti il rapporto in questione, conformemente con la logica che pervade l'intero testo di legge, sono rimesse alle fonti normative secondarie.

Nel secondo comma l'impianto costruito trova coerenza e fondamento su presupposti organizzativi, che consentono agli organi politici un corretto esercizio dello *spoil system*: l'incarico inizia con il governo in carica e termina con esso; in tal modo si consente all'apparato politico di esercitare la propria discrezionalità nella scelta dell'apparato tecnico di supporto alla propria attività.

Il termine di 90 giorni è inserito per garantire continuità nella gestione evitando vuoti nella carica apicale.



Art. 8 (*Dirigenza regionale*): precisa che la dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente e subordina le attribuzioni, i poteri e le responsabilità alla vigente normativa, ai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati, nonché alle disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 9 (*Delega di funzioni dirigenziali*): in maniera pressoché speculare a quanto previsto dall'art. 17 comma 1 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (inserito dall'art. 2 L. 15 luglio 2002 n. 145), la norma in esame dispone che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possano delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi attribuite a dipendenti con responsabilità di posizione organizzativa. Naturalmente, in linea con la logica che pervade l'intero testo normativo, si rinvia alla disciplina di attuazione l'esatta configurazione dell'istituto della delega.

Art 10 (*Accesso alla dirigenza*): prevede che l'assunzione dei dirigenti avvenga a seguito di corso - concorso, oppure concorso per titoli ed esami, anche in ottemperanza alla regola generale, posta dalla Costituzione (art. 97, comma 3), dell'accesso mediante concorso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni. L'individuazione di specifici requisiti rispetto alla posizione da ricoprire, delle forme, delle modalità, dei termini per l'espletamento dei predetti concorsi e, più in generale, per l'accesso alla qualifica di dirigente, è rimessa alle disposizioni attuative.

Art. 11 (*Incarichi dirigenziali*): precisa che l'incarico di dirigente è conferito dalla Giunta Regionale su proposta del Direttore, nel rispetto del principio di parità tra uomini e donne, è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile. L'articolo in questione è ispirato ad una logica che tiene conto di requisiti culturali e capacità professionali, che saranno


valutate anche in correlazione ai risultati conseguiti.

Rimane invariata, rispetto alla precedente legge di organizzazione, la percentuale massima del 10% dei posti della dotazione organica da riservare a dirigenti esterni all'Amministrazione regionale. Quanto ai requisiti richiesti per accesso dall'esterno permane il requisito generale della comprovata qualificazione professionale e quelli specifici dello svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno 5 anni nel settore pubblico o privato e il possesso del titolo di studio previsto.

Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale, favorendo, analogamente a quanto previsto dalla normativa nazionale, un rispondente utilizzo del personale regionale. Per quanto riguarda la regolamentazione specifica della materia si fa rinvio alla disciplina attuativa.

Art. 12 (*Autonomia del Consiglio Regionale*): l'articolo si pone in linea con quanto previsto dalla L.R. 20 marzo 2000, n. 21 che, nel riconoscere piena autonomia organizzativa e funzionale al Consiglio Regionale, prevede, tra Giunta regionale e Ufficio di presidenza del Consiglio, il ricorso a momenti di coordinamento e di confronto in particolare per quanto attiene le politiche afferenti l'organizzazione e il personale. Le iniziative e il confronto tra Giunta e Consiglio rappresentano un momento indispensabile al fine di creare un sistema regionale armonico in cui, sia la Giunta che il Consiglio, operino secondo indirizzi unitari e coerenti in materia di disciplina dell'organizzazione e del personale.

Art. 13 (*Autonomia delle agenzie regionali*): l'autonomia delle Agenzie nelle diverse forme di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria deve esplicarsi in raccordo con il quadro della programmazione regionale; in tal modo si garantisce unitarietà e coerenza generale al sistema regione.



L'articolato si sofferma sull'assegnazione del personale a tali agenzie e per quello regionale detta norme di tutela.

Art. 14 (*Centro per le pari opportunità*): in raccordo con il principio di parità di cui all'art. 3 della Costituzione e analogamente al quadro già delineato dall'articolo 13 del presente disegno di legge per gli enti strumentali, si riconosce al Centro per le pari opportunità autonomia gestionale nelle materie rientrate nella propria sfera di competenza.

Art. 15 (*Protocolli di relazioni sindacali*): prevede che i protocolli di relazioni sindacali si pongano quali istituti diretti a garantire il raccordo e la gestione unitaria in materia organizzativa e di personale all'interno del complessivo "sistema regione" intendendo per tale il sistema, di cui costituiscono parte integrante, Consiglio, Giunta ed Enti strumentali.

Art. 16 (*Strutture speciali di supporto*): la struttura speciale di supporto al Presidente della Giunta regionale è già disciplinata con L.R. 23 marzo 2000, n. 26 recante "Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 — Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni"; salvo ulteriore normativa specifica come prevista dal comma 2. Per le strutture speciali di supporto ai componenti della Giunta regionale vengono specificati i compiti e le attività loro attribuite e si rinvia alla disciplina attuativa. Le strutture in questione sono preposte specificatamente allo svolgimento di compiti che non sono riconducibili alla sfera di competenza delle varie Direzioni regionali o di altre articolazioni organizzative della Presidenza della Giunta Regionale e/o della Giunta regionale.

Art. 17 (*Partecipazione*): prevede conferenze di organizzazione del lavoro che si pongono quali meccanismi interni di partecipazione, per rispondere alle

esigenze di coordinamento tra le varie strutture organizzative regionali. Tali conferenze sono in primo luogo finalizzate alla definizione ed attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati, oltre che al miglioramento organizzativo degli stessi e della qualità del lavoro.


Art. 18 (*Norma finale*): dispone che gli atti generali necessari a garantire l'attuazione del testo normativo in esame devono essere emanati entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 19 (*Modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3*): l'articolo in questione dispone la modifica del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 recante "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)".

Art. 20 (*Abrogazioni*): prevede l'abrogazione espressa della disciplina normativa in vigore incidente sulla materia oggetto del disegno di legge e procede anche ad individuare alcune specifiche disposizioni legislative superate dal nuovo regime.

Art. 21 (*Norma di rinvio*): i riferimenti di leggi e provvedimenti regionali alle norme della L.R. 22 aprile 1997, n. 15 sono da intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 22 (*Norme finanziarie*): consueta norma di chiusura con cui si prevede che, agli oneri a carico del bilancio, derivanti dall'attuazione della presente legge, si provveda mediante stanziamenti previsti sugli appositi capitoli di bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e successivi.



Disegno di legge: "Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale"

**Art. 1.**  
*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge, in attuazione del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi di parità e pari opportunità, detta norme generali ai fini della regolamentazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale.

2. La disciplina di cui al comma 1, recepisce i principi e i criteri generali individuati dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in funzione dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono quadro di riferimento per le agenzie strumentali della Regione e anche per il Consiglio regionale.

**Art. 2.**  
*(Principi generali)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la disciplina dell'organizzazione degli uffici e della dirigenza è ispirata, in particolare, ai seguenti principi generali:

a. distinzione delle responsabilità e dei poteri degli organi di governo da quelli della dirigenza;

b. miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa regionale e incremento della sua capacità di rispondere alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata, con la flessibilità nell'organizzazione e nella gestione delle risorse;

c. accrescimento della competitività del sistema organizzativo regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e decentramento, anche al fine di favorire l'integrazione con altre Regioni europee;



d. valorizzazione delle risorse umane e professionali dell'Ente, anche attraverso la pari opportunità tra uomini e donne;

e. trasparenza e qualità dell'azione amministrativa, anche promuovendo l'innovazione tecnologica;

f. costante controllo su costi, rendimenti e risultati dell'attività dell'amministrazione regionale;

g. razionalizzazione della produzione legislativa regionale nella materia dell'organizzazione amministrativa.

**Art. 3.**

*(Disciplina di attuazione)*

1. La Giunta regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, detta indirizzi e criteri e adotta gli atti generali di carattere organizzativo per l'attuazione della presente legge finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto del principio di massima integrazione delle strutture.


**Art. 4.**

*(Programmazione e verifiche dell'organizzazione e del personale)*

1. La Giunta regionale, secondo gli indirizzi della programmazione regionale generale, approva il Piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana che costituisce il quadro di riferimento per la dotazione organica dell'ente.

2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, unitamente alla legge finanziaria regionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, la relazione annuale in materia di organizzazione e personale.

3. La Giunta regionale procede periodicamente, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla disciplina di attuazione di cui all'articolo 3, alla verifica della struttura organizzativa, nel rispetto dei principi e criteri della presente legge e della programmazione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:



a) esigenze correlate alla evoluzione istituzionale e funzionale della Regione e della domanda dei servizi;

b) conferimento di funzioni agli enti locali;

c) verifica dei fabbisogni delle varie direzioni regionali.

**Art. 5.**  
*(Articolazione)*

1. L'organizzazione regionale è articolata in:

a) direzioni regionali;

b) strutture e posizioni di livello dirigenziale;

c) strutture e posizioni di livello non dirigenziale.

**Art. 6.**  
*(Direttori regionali)*


1. I direttori regionali sovrintendono funzionalmente alle attività delle direzioni regionali, svolgendo compiti di raccordo tra esse e gli organi politici e assicurano il conseguimento dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati nell'ambito della programmazione dell'Ente.

2. Gli atti generali di cui all'articolo 3 disciplinano, in particolare, competenze, responsabilità e poteri attribuiti ai direttori regionali.

**Art. 7.**  
*(Incarico di direttore regionale)*

1. L'incarico di direttore regionale viene conferito dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta stessa, è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il rapporto con il direttore è prorogato fino alla data di nomina del successore, ma comunque



per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

3. L'incarico di direttore è conferito a dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, in possesso di diploma di laurea, appartenenti alle amministrazioni delle regioni, dello Stato o di altri enti pubblici, oppure ad aziende private, a settori della ricerca e dell'università o alle libere professioni.

4. Le modalità e i termini per il conferimento dell'incarico sono definiti con gli atti generali di cui all'articolo 3.

**Art. 8.**  
*(Dirigenza regionale)*

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di "dirigente", secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità.

2. Ai dirigenti regionali sono attribuite con gli atti generali di cui all'articolo 3, le funzioni, i poteri e le responsabilità previsti dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.


**Art. 9.**  
*(Delega di funzioni dirigenziali)*

1. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze loro attribuite, a dipendenti con responsabilità di posizione organizzativa.

2. Gli atti generali di cui all'articolo 3 disciplinano modalità e termini per l'esercizio della delega.

**Art. 10.**  
*(Accesso alla dirigenza)*

1. L'accesso alla qualifica di dirigente regionale avviene per concorso per titoli ed esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.



2. Al concorso e corso-concorso di cui al comma 1 possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di almeno diploma di laurea, che abbiano compiuto cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea.

3. Possono essere ammessi ai concorsi e corsi-concorsi di cui al comma 1 i dipendenti di aziende private, in possesso di almeno diploma di laurea e che abbiano maturato complessivamente cinque anni di servizio in posizioni funzionali afferenti la carriera direttiva o dirigenziale.

4. Con gli atti generali emanati ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati modalità e termini per l'accesso alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunità. Con gli stessi atti sono stabiliti gli specifici titoli di studio necessari per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

**Art. 11.**


**(Incarichi dirigenziali)**

1. L'incarico di dirigente è conferito dalla Giunta regionale su proposta del direttore competente, è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

2. Nel conferimento degli incarichi è garantita la pari opportunità tra uomini e donne.

3. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle capacità professionali, valutati anche in considerazione dei risultati conseguiti, posseduti dai dirigenti regionali.

4. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza, anche a dirigenti esterni all'Amministrazione regionale. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso almeno del diploma di laurea, che abbiano svolto attività nel settore pubblico o privato per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.



5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso di almeno il diploma di laurea e cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che abbiano i requisiti previsti al comma 3. In tal caso i dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con diritto al mantenimento del posto e con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6. Le modalità e i termini per il conferimento dell'incarico sono definiti con gli atti generali di cui all'articolo 3.

**Art. 12.**

*(Autonomia del Consiglio regionale)*

1. La disciplina dell'organizzazione del personale del Consiglio regionale è assunta in accordo con le norme della presente legge.


2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale individuano iniziative al fine di perseguire la coerenza e il massimo coordinamento tra le rispettive organizzazioni, nonché di assicurare una reciproca funzione di supporto e complementarietà.

**Art. 13.**

*(Autonomia delle agenzie regionali)*

1. Le agenzie regionali aventi carattere strumentale, per la gestione unitaria delle funzioni regionali attribuite, sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria. Le agenzie regionali esercitano le attività di propria competenza ai sensi delle singole discipline normative, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e dell'ordinamento contabile regionale.

2. Le Agenzie di cui al comma 1 dispongono di proprio personale ovvero di personale trasferito o comandato dalla Regione o da altre amministrazioni pubbliche.



3. Nel caso in cui venga operata con legge regionale la riforma dell'assetto istituzionale delle Agenzie di cui al comma 1, il personale regionale non più utilizzabile presso le strutture stesse, rientra, a domanda, nell'organico regionale. I criteri per la sua assegnazione sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata d'Ente.

4. La Giunta regionale, ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, effettua annualmente un monitoraggio sull'andamento complessivo delle politiche organizzative e di gestione del personale assegnato alle Agenzie di cui al comma 1, in concomitanza con la definizione delle risorse finanziarie assegnate.

5. Le disposizioni contenute nella legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 e successive modificazioni sono applicate anche al personale regionale trasferito secondo le modalità contenute nelle singole discipline normative presso aziende e agenzie regionali e presso gli altri enti di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.

**Art. 14.**

*(Centro per le pari opportunità)*

1. Al Centro per le pari opportunità della Regione Umbria è riconosciuta, nell'ambito delle materie di competenza, autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria.

2. Il Centro per le pari opportunità si avvale di personale assegnato dalla Regione o proveniente da altre Amministrazioni pubbliche. I criteri generali per l'assegnazione del personale regionale sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata d'Ente.

**Art. 15.**

*(Protocolli di relazioni sindacali)*

1. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con il concorso degli enti strumentali e del Consiglio regionale volti ad una gestione unitaria e integrata in materia di organizzazione e personale.



**Art. 16.**

*(Strutture speciali di supporto)*

1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e ciascun componente la Giunta di un ufficio di supporto, con compiti di segreteria particolare e tenuta delle relazioni interne ed esterne, nonché per l'espletamento di attività inerenti le funzioni loro attribuite, che non siano riconducibili nell'ambito delle competenze delle direzioni regionali o di altre articolazioni organizzative della Presidenza della Giunta regionale e/o della Giunta regionale.

2. La struttura di supporto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata da apposita normativa regionale.

3. La Giunta regionale, con gli atti generali di cui all'articolo 3, disciplina modalità e termini delle strutture di supporto al vicepresidente e agli assessori.

**Art. 17.**

*(Partecipazione)*

1. Ciascuna direzione regionale promuove conferenze di organizzazione del lavoro, almeno due volte all'anno, per la definizione e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative nonché ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.

**Art. 18.**


*(Norma finale)*

1. Gli atti generali di cui all'articolo 3 sono emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 19.**

*(Modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3)*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:



2. Presso la Presidenza della Giunta regionale operano gli Uffici stampa, composti da personale iscritto agli albi professionali dei giornalisti, anche dipendente da amministrazioni pubbliche, assunto con contratto a termine o a tempo indeterminato. Spetta ad esso, secondo le mansioni, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico”.

**Art. 20.**  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le disposizioni recate da leggi e regolamenti regionali incompatibili con la presente legge ed in particolare:

a) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 ad eccezione dell'articolo 9, come modificato e integrato dall'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2001, n. 7, il quale si applica esclusivamente alle strutture di supporto agli organi del Consiglio regionale.

b) la legge regionale 12 agosto 1998, n.33.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, fino all'entrata in vigore degli atti generali di cui all'articolo 3, per la parte che disciplinano le materie oggetto degli atti stessi.

**Art. 21.**  
*(Norma di rinvio)*

1. Quando leggi e altri provvedimenti regionali fanno riferimento a norme della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, esso deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

**Art. 22.**  
*(Norme finanziarie)*

1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti sugli appositi capitoli di bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e successivi.





**REGIONE UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**  
Presidenza della Giunta regionale



*Comitato Legislativo*

Al Direttore alle Risorse  
Finanziarie, umane e  
strumentali

**Dott. Aldo Bruni**

Sede

**OGGETTO:** Disegno di legge "Struttura organizzativa e dirigenza della  
Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale".

Con riferimento al testo pervenuto per le vie brevi, si comunica che il  
Comitato legislativo, nella seduta del 5 ottobre 2004 con la presenza della  
dott.ssa Annalisa Doria, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge  
in oggetto, nel testo allegato.

Cordiali saluti.

Aw. Marina Balsamo

Disegno di legge: "Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale".

**Art. 1.**  
*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge, in attuazione del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi di parità e pari opportunità, detta norme generali ai fini della regolamentazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale.

2. La disciplina di cui al comma 1 recepisce i principi e i criteri generali individuati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in funzione dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono quadro di riferimento per le agenzie strumentali della Regione e anche per il Consiglio regionale.

**Art. 2.**  
*(Principi generali)*


1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la disciplina dell'organizzazione degli uffici e della dirigenza è ispirata, in particolare, ai seguenti principi generali:

a) distinzione delle responsabilità e dei poteri degli organi di governo da quelli della dirigenza;

b) miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa regionale e incremento della sua capacità di rispondere alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata, con la flessibilità nell'organizzazione e nella gestione delle risorse;

c) accrescimento della competitività del sistema organizzativo regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e decentramento, anche al fine di favorire l'integrazione con altre Regioni europee;

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Dr.ssa Donatella Furia



d) valorizzazione delle risorse umane e professionali dell'Ente, anche attraverso la pari opportunità tra uomini e donne;

e) trasparenza e qualità dell'azione amministrativa, anche promuovendo l'innovazione tecnologica;

f) costante controllo su costi, rendimenti e risultati dell'attività dell'amministrazione regionale;

g) razionalizzazione della produzione legislativa regionale nella materia dell'organizzazione amministrativa.

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
D.ssa Donatella Furia

**Art. 3.**

*(Disciplina di attuazione)*

1. La Giunta regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, detta indirizzi e criteri e adotta gli atti generali di carattere organizzativo per l'attuazione della presente legge finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto del principio di massima integrazione delle strutture.

**Art. 4.**

*(Programmazione e verifiche dell'organizzazione e del personale)*

1. La Giunta regionale, secondo gli indirizzi della programmazione regionale generale, approva il Piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana che costituisce il quadro di riferimento per la dotazione organica dell'ente.

2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, unitamente alla legge finanziaria regionale di cui all'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, la relazione annuale in materia di organizzazione e personale.

3. La Giunta regionale procede periodicamente, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla disciplina di attuazione di cui all'articolo 3, alla verifica della struttura organizzativa, nel rispetto dei principi e criteri



## REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della presente legge e della programmazione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) esigenze correlate alla evoluzione istituzionale e funzionale della Regione e della domanda dei servizi;
- b) conferimento di funzioni agli enti locali;
- c) verifica dei fabbisogni delle varie direzioni regionali.

STATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Donatella Furia

### Art. 5. (Articolazione)

1. L'organizzazione regionale è articolata in:

- a) direzioni regionali;
- b) strutture e posizioni di livello dirigenziale;
- c) strutture e posizioni di livello non dirigenziale.

### Art. 6. (Direttori regionali)

1. I direttori regionali sovrintendono funzionalmente alle attività delle direzioni regionali, svolgendo compiti di raccordo tra esse e gli organi politici e assicurano il conseguimento dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati nell'ambito della programmazione dell'Ente.

2. Gli atti generali di cui all'articolo 3 disciplinano, in particolare, competenze, responsabilità e poteri attribuiti ai direttori regionali.

### Art. 7. (Incarico di direttore regionale)

1. L'incarico di direttore regionale viene conferito dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta stessa, è



disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il rapporto con il direttore è prorogato fino alla data di nomina del successore, ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

3. L'incarico di direttore è conferito a dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, in possesso di diploma di laurea, appartenenti alle amministrazioni delle regioni, dello Stato o di altri enti pubblici, oppure ad aziende private, a settori della ricerca e dell'università o alle libere professioni.

4. Le modalità e i termini per il conferimento dell'incarico sono definiti con gli atti generali di cui all'articolo 3.

**Art. 8.**

*(Dirigenza regionale)*

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di "dirigente", secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità.

2. Ai dirigenti regionali sono attribuite con gli atti generali di cui all'articolo 3, le funzioni, i poteri e le responsabilità previsti dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

**Art. 9.**

*(Delega di funzioni dirigenziali)*

1. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze loro attribuite, a dipendenti con responsabilità di posizione organizzativa.

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Dr.ssa Donatella Furia



2. Gli atti generali di cui all'articolo 3 disciplinano modalità e termini per l'esercizio della delega.

**Art. 10.**  
*(Accesso alla dirigenza)*

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
*Dr.ssa Donatella Furia*

1. L'accesso alla qualifica di dirigente regionale avviene per concorso per titoli ed esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.

2. Al concorso e corso-concorso di cui al comma 1 possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti almeno del diploma di laurea, che abbiano compiuto cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea.

3. Possono essere ammessi ai concorsi e corsi-concorsi di cui al comma 1 i dipendenti di aziende private, in possesso almeno del diploma di laurea e che abbiano maturato complessivamente cinque anni di servizio in posizioni funzionali afferenti la carriera direttiva o dirigenziale.

4. Con gli atti generali emanati ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati modalità e termini per l'accesso alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunità. Con gli stessi atti sono stabiliti gli specifici titoli di studio necessari per l'accesso alla stessa qualifica.

**Art. 11.**  
*(Incarichi dirigenziali)*

1. L'incarico di dirigente è conferito dalla Giunta regionale su proposta del direttore competente, è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

2. Nel conferimento degli incarichi è garantita la pari opportunità tra uomini e donne.

3. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche



della posizione da ricoprire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle capacità professionali, valutati anche in considerazione dei risultati conseguiti, posseduti dai dirigenti regionali.

4. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza, anche a dirigenti esterni all'Amministrazione regionale. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso almeno del diploma di laurea, che abbiano svolto attività nel settore pubblico o privato per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.

5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso almeno del diploma di laurea e di cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che abbiano i requisiti previsti al comma 3. In tal caso i dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con diritto al mantenimento del posto e con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6. Le modalità e i termini per il conferimento dell'incarico sono definiti con gli atti generali di cui all'articolo 3.

**Art. 12.**

*(Autonomia del Consiglio regionale)*

1. La disciplina dell'organizzazione del personale del Consiglio regionale è assunta in accordo con le norme della presente legge.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale individuano iniziative al fine di perseguire la coerenza e il massimo coordinamento tra le rispettive organizzazioni, nonché di assicurare una

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Dr.ssa Donatella Furia



reciproca funzione di supporto e complementarietà.

**Art. 13.**  
*(Autonomia delle agenzie regionali)*

1. Le agenzie regionali aventi carattere strumentale, per la gestione unitaria delle funzioni regionali attribuite, sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria. Le agenzie regionali esercitano le attività di propria competenza ai sensi delle singole discipline normative, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e dell'ordinamento contabile regionale.


2. Le agenzie di cui al comma 1 dispongono di proprio personale ovvero di personale trasferito o comandato dalla Regione o da altre amministrazioni pubbliche.

3. Nel caso in cui venga operata con legge regionale la riforma dell'assetto istituzionale delle agenzie di cui al comma 1, il personale regionale non più utilizzabile presso le agenzie stesse, rientra, a domanda, nell'organico regionale. I criteri per la sua assegnazione sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata d'Ente.

4. La Giunta regionale, ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, effettua annualmente un monitoraggio sull'andamento complessivo delle politiche organizzative e di gestione del personale assegnato alle agenzie di cui al comma 1, in concomitanza con la definizione delle risorse finanziarie assegnate.

5. Le disposizioni contenute nella legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 e successive modificazioni sono applicate anche al personale regionale trasferito secondo le modalità contenute nelle singole discipline normative presso aziende e agenzie regionali e presso gli altri enti di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Dr.ssa Donatella Furia



**Art. 14.**

*(Centro per le pari opportunità)*

1. Al Centro per le pari opportunità della Regione Umbria è riconosciuta, nell'ambito delle materie di competenza, autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria.

2. Il Centro per le pari opportunità si avvale di personale assegnato dalla Regione o proveniente da altre Amministrazioni pubbliche. I criteri generali per l'assegnazione del personale regionale sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata d'Ente.

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
*Dr.ssa Donatella Furia*

**Art. 15.**

*(Protocolli di relazioni sindacali)*

1. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con il concorso degli enti strumentali e del Consiglio regionale volti ad una gestione unitaria e integrata in materia di organizzazione e personale.

**Art. 16.**

*(Strutture speciali di supporto)*

1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e ciascun componente la Giunta di un ufficio di supporto, con compiti di segreteria particolare e tenuta delle relazioni interne ed esterne, nonché per l'espletamento di attività inerenti le funzioni loro attribuite, che non siano riconducibili nell'ambito delle competenze delle direzioni regionali o di altre articolazioni organizzative della Presidenza della Giunta regionale e/o della Giunta regionale.

2. La struttura di supporto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata da apposita normativa regionale.

3. La Giunta regionale, con gli atti generali di cui all'articolo 3, disciplina modalità e termini delle strutture di supporto al vicepresidente e agli assessori.



**Art. 17.**  
*(Partecipazione)*

1. Ciascuna direzione regionale promuove conferenze di organizzazione del lavoro, almeno due volte all'anno, per la definizione e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative nonché ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
*Dr.ssa Donatella Furia*

**Art. 18.**  
*(Norma finale)*

1. Gli atti generali di cui all'articolo 3 sono emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 19.**  
*(Modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3)*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:

“2. Presso la Presidenza della Giunta regionale operano gli Uffici stampa, composti da personale iscritto agli albi professionali dei giornalisti, anche dipendente da amministrazioni pubbliche, assunto con contratto a termine o a tempo indeterminato. Spetta ad esso, secondo le mansioni, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.”.

**Art. 20.**  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le disposizioni recate da leggi e regolamenti regionali incompatibili con la presente legge ed in particolare:

a) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 ad eccezione dell'articolo 9, come modificato e



integrato dall'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2001, n. 7, il quale si applica esclusivamente alle strutture di supporto agli organi del Consiglio regionale.

b) la legge regionale 12 agosto 1998, n.33.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, fino all'entrata in vigore degli atti generali di cui all'articolo 3, per la parte che disciplinano le materie oggetto degli atti stessi.

**Art. 21.**  
*(Norma di rinvio)*

1. Quando leggi e altri provvedimenti regionali fanno riferimento a norme della l.r. 15/1997, esso deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

**Art. 22.**  
*(Norme finanziarie)*

1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti sugli appositi capitoli di bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e successivi.

COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Dr.ssa Donatella Furia



Perugia, li 24 NOV. 2004

Per copia conforme  
all'originale.



**IL DISIGNATO**